



AGENZIA PROVINCIALE PER  
GLI APPALTI E CONTRATTI

**Servizio Appalti**

Via Dogana, 8 – 38122 Trento

P +39 0461 496444

F +39 0461 496422

@ ..serv.appalti@provincia.tn.it

@ ..serv.appalti@pec.provincia.tn.it

**NOTA DI CHIARIMENTO**Trento, **21 APR. 2017**Prot. n. S171/2017/**227425** /3.5-2017/331

Oggetto: **AFFIDAMENTO, MEDIANTE CONVENZIONE, DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA DI TRENTO (COMUNI E COMUNITÀ), E/O PER GLI ALTRI ENTI PUBBLICI OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DEL COMMA 3 DELL'ART. 39 BIS DELLA L.P. N. 3/2006 E DELL'ART. 5 DELLA L.P. N. 2/2016 – LOTTO UNICO – ANNO 2017-2018.**

Acquisito il parere del competente Contratti e centrale acquisti con nota prot. n. 221675 dd. 19/04/2017, si pubblicano i quesiti pervenuti e le relative risposte.

**Quesito n. 1:**

Art. 20 comma n. 1 del capitolato amministrativo.

Si evidenzia che il fornitore non può essere ritenuto ex lege responsabile per danni a cose e/o persone per effetto dell'erogazione dell'energia elettrica. Il fornitore si limita a fornire energia elettrica la quale è, per definizione, immediatamente consumata. A ciò si aggiunge che il fornitore stipula, per conto del cliente, il contratto di trasporto con il distributore locale. Tale contratto prevede che lo stesso distributore (e non il fornitore) sia responsabile della misura dell'energia elettrica e potenza consegnate e di eventuali danni derivanti dalla scarsa qualità dell'alimentazione relativamente a ciascun punto di prelievo. Il contratto di trasporto prevede infatti che i parametri di qualità dell'energia fornita, per quanto attiene alla tensione e alla frequenza, sono garantiti dal distributore locale, nel rispetto delle regole fissate dall'AEEGSI.

**Risposta:**

Si conferma quanto stabilito all'art. 20.1 del capitolato amministrativo risultando la responsabilità in capo al fornitore per danni a persone/cose in quanto conseguente ad omissioni, negligenze, inadempienze attribuite alla sfera decisionale ed esecutiva del fornitore stesso.

**Quesito n. 2:**

Art. 21 comma n. 5 del capitolato amministrativo.

Si chiede di voler modificare tale clausola in quanto non è in linea con la vigente normativa e con la ratio concernente l'istituto delle penali. Queste ultime sono infatti dovute solo ed esclusivamente in presenza di inadempimenti, o di ritardi nell'adempimento, di espresse obbligazioni previste analiticamente nel bando e nei documenti di gara.

Per tali ragioni l'art. 21 comma n.5 appare generico in quanto subordina l'eventuale contestazione di inadempimenti, ed il conseguente pagamento delle penali, al verificarsi di presunte violazioni della Convenzione (o di quanto offerto in sede di gara), fattispecie ex ante indeterminate nel loro specifico contenuto, accordando così alla stazione appaltante un ampio potere discrezionale relativamente alla irrogazione delle sanzioni.

**Risposta:**





Si conviene con quanto osservato nel quesito in ordine al fatto che il tema delle penali va espresso in termini precisi e puntuali per individuare le fattispecie comportanti, al loro verificarsi, la reazione con oneri predefiniti in capo alla ditta aggiudicataria.

Ciò, sgombra il campo da qualsiasi confronto/valutazione fra le parti finalizzato ad individuare gli importi a ristoro dell'inadempimento. Tuttavia, il tema delle penali non è un istituto generalmente in grado di affrontare e prestabilire tutte le dinamiche che si possono verificare nella gestione di un contratto ed è per questo che soccorre il comma 5 dell'art. 21 del Capitolato Amministrativo che, come clausola di chiusura, prevede ciò che in ogni caso troverebbe il proprio riferimento in ambito civilistico: violazioni ulteriori, rispetto a quanto stabilito nel precedente comma del medesimo articolo, non possono non essere affrontate come inadempimento e, come tali, saranno oggetto di formale confronto da cui non potrà derivarsi una soluzione automatica, ma pattizia (nel caso si trovi l'intesa tra le parti) o giudiziale (in caso di ricorso ad autorità giudiziaria).

**Quesito n. 3:**

Art. 21 comma n. 8 del capitolato amministrativo.

Si chiede di estendere il termine di 5 giorni, entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni, tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera AEEGSI n. 164/08 (c.d. TIQV) la quale prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta.

**Risposta:**

Si conferma quanto indicato al comma 8 dell'art. 21.

**Quesito n. 4:**

In merito all'offerta economica da presentare, chiediamo conferma che non sono compresi nel prezzo offerto le perdite di energia in rete, gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, distribuzione, misura, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA.

**Risposta:**

Si conferma quanto indicato al capitolo PREZZI DI FORNITURA del Capitolato tecnico: non sono compresi nel prezzo offerto le perdite di energia in rete, gli oneri di dispacciamento del mercato libero, gli oneri di trasporto, distribuzione, misura, le componenti A e UC del mercato libero, le imposte e l'IVA.

**Quesito n. 5:**

Per quanto a Vs. conoscenza di poter conoscere fin d'ora se i POD rientranti nella Convenzione, attualmente, sono serviti da un fornitore del mercato libero oppure si trovano sul mercato della Salvaguardia.

**Risposta:**

Si comunica che la quasi totalità dei POD sono serviti da un fornitore del mercato libero.

- di voler rendere noto l'ammontare previsto per le spese di pubblicazione, che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.

**Quesito n. 6:**

Si chiede di confermare che la Convenzione verrà stipulata mediante scrittura privata. Qualora, invece, codesta stazione appaltante abbia previsto una forma contrattuale diversa, si chiede, cortesemente di conoscere nello specifico quale sia, e l'ammontare delle spese contrattuali.

**Risposta:**

Si segnala che, per l'attivazione della convenzione, verrà predisposto atto pubblico con addebito alla ditta aggiudicataria della spesa di Euro 245,00 per la registrazione del contratto, oltre all'imposta di bollo prevista (16,00 euro ogni 100 righe, indicativamente ogni 4 facciate).

**Quesito n. 7:**

Si chiede l'ammontare previsto per le spese di pubblicazione, che saranno a carico dell'eventuale aggiudicatario.

**Risposta:**

Come previsto al paragrafo 10 del bando di gara, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e per estratto sui quotidiani degli avvisi e dei bandi di gara sono stimate a mero titolo indicativo in Euro 5.000,00.





**Quesito n. 8:**

Si chiede di conoscere la data presunta dell'attivazione della convenzione e di conseguenza la prima data utile delle prime adesioni.

**Risposta:**

In termini cautelativi l'attuale contratto di fornitura è stato prorogato al 3 settembre 2017, è impegno dell'amministrazione addivenire entro tale data alla stipula del nuovo contratto

RG/PE

IL DIRIGENTE  
- dott. Leonardo Caronna -